

norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal Bundesfinanzhof, nella causa dinanzi ad esso pendente tra Julius Fillibeck Söhne GmbH & Co. KG e Finanzamt Neustadt, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 2, punto 1, e 6, n. 2, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1), la Corte (Quinta Sezione), composta dai signori C. Gulmann, presidente di sezione, M. Wathelet, J.C. Moitinho de Almeida, P. Jann e M. Wathelet e L. Sevón (relatore), giudici; avvocato generale: P. Léger, cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato, il 16 ottobre 1997, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

## SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

16 ottobre 1997

nei procedimenti riuniti C-69/96 a C-79/96 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Consiglio di Stato): Maria Antonella Garofalo e altri contro Ministero della Sanità, Unità Sanitaria Locale (USL) n. 58 di Palermo (<sup>1</sup>)

(*Art. 177 del Trattato CE — Competenza — Giurisdizione di uno degli Stati membri — Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica italiana — Parere obbligatorio del Consiglio di Stato — Direttive 86/457/CEE e 93/16/CEE — Formazione specifica in medicina generale — Diritti acquisiti anteriormente al 1º gennaio 1995*)

(97/C 357/18)

- 1) *L'art. 2, punto 1, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, deve essere interpretato nel senso che il datore di lavoro, che a partire da una determinata distanza provveda al trasporto dei propri dipendenti dal loro domicilio fino al luogo di lavoro, a titolo gratuito e senza un nesso concreto con la prestazione lavorativa o con la retribuzione, non effettua una prestazione di servizi a titolo oneroso ai sensi di tale disposizione.*
  
- 2) *L'art. 6, n. 2, della sesta direttiva 77/388 deve essere interpretato nel senso che il trasporto gratuito dei dipendenti effettuato dal datore di lavoro tra il loro domicilio e il luogo di lavoro, mediante un autoveicolo dell'impresa, soddisfa, in linea di principio, bisogni privati dei dipendenti e risponde pertanto a finalità estranee all'impresa. Tuttavia tale disposizione non si applica qualora le esigenze dell'impresa, tenuto conto di determinate particolari circostanze, come la difficoltà di fare ricorso ad altri idonei mezzi di trasporto e i cambiamenti di luogo di lavoro, impongano che al trasporto dei dipendenti provveda il datore di lavoro, dato che, in condizioni siffatte, tale prestazione non è effettuata per fini estranei all'impresa.*
  
- 3) *La soluzione data alla seconda questione vale anche nel caso in cui il datore di lavoro non trasporti i dipendenti con propri autoveicoli, ma dia incarico a uno dei propri dipendenti di provvedere al trasporto mediante il suo autoveicolo privato.*

(*Lingua processuale: l'italiano*)

Nei procedimenti riuniti da C-69/96 a 79/96, aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, dal Consiglio di Stato (Italia) nelle cause dinanzi ad esso pendenti tra Maria Antonella Garofalo (C-69/96), Giovanni Pagano (C-70/96), Rosa Bruna Vitale (C-71/96), Francesca Nuccio (C-72/96), Giacomo Cangialosi (C-73/96), Giacoma D'Amico (C-74/96), Giulia Lombardo (C-75/96), Emanuela Giovenco (C-76/96), Caterina Lo Gaglio (C-77/96), Daniela Guerrera (C-78/96), Cesare Di Marco (C-79/96), e Ministero della Sanità, Unità Sanitaria Locale (USL) n. 58 di Palermo, domande vertenti sull'interpretazione dell'art. 177 del Trattato CE e dell'art. 7 della direttiva del Consiglio 15 settembre 1986, 86/457/CEE, relativa alla formazione specifica in medicina generale (GU L 267, pag. 26), la Corte (Quinta Sezione), composta dai signori C. Gulmann, presidente di sezione, M. Wathelet, J.C. Moitinho de Almeida, D.A.O. Edward (relatore), J.-P. Puissochet, giudici, avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer, cancelliere: R. Grass, ha pronunciato il 16 ottobre 1997 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il Consiglio di Stato, quando emette un parere nell'ambito di un ricorso straordinario, costituisce una giurisdizione ai sensi dell'art. 177 del Trattato.*
  
- 2) *L'art. 36, n. 2, della direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/16/CEE, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli — che ha sostituito l'art. 7, n. 2, della direttiva del Consiglio 15 settembre 1986, 86/457/CEE, relativa alla formazione specifica in medicina generale — dev'essere interpretato nel senso che uno Stato membro può determinare i diritti acquisiti dei medici di medicina generale, in relazione*

(<sup>1</sup>) GU C 268 del 14. 10. 1995.

*a situazioni anteriori al 1° gennaio 1995, alla sola condizione che riconosca ai medici che vi si sono stabiliti in forza della direttiva del Consiglio, 16 giugno 1975, 75/362/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, anteriormente al 1° gennaio 1995, il diritto di esercitare l'attività di medico di medicina generale nell'ambito del suo regime previdenziale, anche qualora essi non siano in possesso di una formazione specifica in medicina generale e non abbiano instaurato alcun rapporto di servizio con il regime previdenziale di tale Stato.*

(<sup>1</sup>) GU C 145 del 18. 5. 1996.

*I dazi antidumping istituiti, ai sensi dell'art. 1 della decisione della Commissione 18 luglio 1988, n. 2131/88/CECA, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di lamiere, di ferro o di acciaio, originari della Jugoslavia e stabilisce la riscossione definitiva dei dazi antidumping provvisori istituiti su tali importazioni, sull'importazione di taluni prodotti siderurgici «originari della Jugoslavia» si applicano anche ai prodotti della medesima natura fabbricati da un produttore-esportatore il quale, avendo la propria sede nella Repubblica federativa socialista di Jugoslavia, si è ritrovato, a causa della dichiarazione d'indipendenza, stabilito nella FYROM al momento dell'importazione dei prodotti di cui trattasi.*

(<sup>1</sup>) GU C 233 del 10. 8. 1996.

## SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

16 ottobre 1997

nella causa C-177/96 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Rechtbank van eerste aanleg di Anversa): Stato belga contro Banque Indosuez e a., Comunità europea (<sup>1</sup>)

(*Dumping — Tipi di lamiere, di ferro o di acciaio, originari della Jugoslavia — Dichiarazione d'indipendenza della FYROM — Certezza del diritto*)

(97/C 357/19)

(*Lingua processuale: l'olandese*)

(*Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»*)

Nel procedimento C-177/96, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dal Rechtbank van eerste aanleg di Anversa (Belgio), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Stato belga e Banque Indosuez e a., Comunità europea, domanda vertente sull'interpretazione della decisione della Commissione 18 luglio 1988, n. 2131/88/CECA, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di lamiere, di ferro o di acciaio, originari della Jugoslavia e stabilisce la riscossione definitiva dei dazi antidumping provvisori istituiti su tali importazioni (GU L 188, pag. 14), la Corte (Sesta Sezione), composta dai signori H. Ragnemalm, presidente di sezione, R. Schintgen, G.F. Mancini, P.J.G. Kapteyn (relatore), e G. Hirsch, giudici, avvocato generale F.G. Jacobs, cancelliere: R. Grass, ha pronunciato, il 16 ottobre 1997, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

## SENTENZA DELLA CORTE

(Quarta Sezione)

16 ottobre 1997

nel procedimento C-304/96 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Tribunale amministrativo regionale della Liguria): Hera SpA contro Unità Sanitaria Locale n. 3 — genovese (USL), Impresa Romagnoli SpA (<sup>1</sup>)

(*Direttiva 93/37/CEE — Appalti pubblici — Offerte anomalamente basse*)

(97/C 357/20)

(*Lingua processuale: l'italiano*)

Nel procedimento C-304/96, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta a questa Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dal Tribunale amministrativo regionale della Liguria (Italia) nella causa dinanzi ad esso pendente tra Hera SpA e Unità Sanitaria Locale n. 3 — genovese (USL), Impresa Romagnoli SpA, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 30, n. 4, della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori (GU L 199, pag. 54), la Corte (Quarta Sezione), composta dai signori H. Ragnemalm (relatore), presidente di sezione, P.J.G. Kapteyn e J.L. Murray, giudici, avvocato generale: C.O. Lenz, cancelliere: R. Grass, ha pronunciato il 16 ottobre 1997 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

*L'art. 30, n. 4, della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE, che coordina le procedure di aggiudica-*